

## **SCRITTURA PRIVATA**

Tra

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.**, società interamente partecipata da Regione Lombardia, con sede in sede legale in Milano, via Pola 12/14 (p.iva 04119220962) in persona del Presidente Ing. Paolo Besozzi (di seguito **"ILSPA"**).

e

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.** con sede legale in Milano Via Pola 12/14, (P.iva 05645680967) nella persona del suo Presidente Ing. Vincenzo Pozzi (di seguito **"CAL"**)

Congiuntamente anche le **"Parti"**

### **PREMESSO CHE**

1. L'articolo 1, comma 296, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, da ANAS spa a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS spa e da Regione Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato).
2. Con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007 Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture Lombarde spa il socio della costituenda società mista di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. In data 19 febbraio 2007 è stata costituita CAL spa – Concessioni Autostradali Lombarde - partecipata in quota paritetica da ILSPA e da ANAS
4. Al fine di ottimizzare la gestione delle infrastrutture che ha in carico, CAL ha determinato di affidare la prestazione di alcuni

servizi (gestione amministrativa della società, gestione del personale dipendente, gestione dell'ufficio gare, redazione dei piani economici e finanziari) a un soggetto dotato dell'esperienza e del *know how* necessario per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

5. ILSPA possiede all'interno della propria organizzazione aziendale il *know how*, le strutture adeguate ed il personale specializzato per prestare i servizi di cui si necessita.
6. È interesse di ILSPA, anche in qualità di socio di CAL, prestare i servizi oggetto del presente contratto al fine di poter accelerare e migliorare l'attività di CAL.
7. ILSPA ha determinato di erogare i servizi oggetto del presente contratto e CAL ha determinato di avvalersi ed usufruire degli stessi.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

## **ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

2.1 ILSPA si obbliga a fornire a CAL i servizi elencati, in forma esemplificativa e non esaustiva, nel successivo articolo 3 nonché tutti gli altri servizi riconducibili alle aree descritte nel predetto articolo che CAL dovesse necessitare.

2.2 A tal fine ILSPA metterà a disposizione la propria organizzazione in modo da garantire a CAL la migliore gestione dei Servizi.

## **ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI**

3.1. ILSPA si impegna a erogare a CAL i servizi di seguito descritti:

1. **Gestione amministrativa.** Il servizio comprende tra le altre l'espletamento delle seguenti attività:
  - la tenuta della contabilità generale ed analitica;

- la tenuta di tutti i libri sociali obbligatori;
- la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e bancari;
- la redazione del bilancio di esercizio,
- la gestione dei rapporti con le società di revisione.

2. **Amministrazione e gestione del personale.** Il servizio comprende tra le altre, l'espletamento delle seguenti attività:

- gestione delle procedure di reclutamento del personale;
- gestione ordinaria del personale (orari, turni, permessi, ferie, assenze per malattia, raccolta certificati medici);
- gestione dei rapporti con gli istituti previdenziali.

L'attività sopra descritta non comprende l'elaborazione delle buste paga, demandato a società terza.

3. **Assistenza nelle procedure di appalto.** Tale servizio comprende, tra la altre, l'espletamento delle attività:

- redazione e pubblicazione bandi e avvisi di gara;
- gestione della procedura di gara fino all'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto.

4. **Redazione di piani economici e finanziari di progetto** per la determinazione della sostenibilità dell'intervento; tale servizio comprende, tra la altre, l'espletamento delle attività:

- studio di fattibilità economico-finanziaria degli interventi da realizzare;
- controllo e analisi dei Piani economici Finanziari predisposti dai partecipanti a procedure aperte e/o ristrette.

1



3.2 ILSPA eroga i servizi di cui all'art. 3.1 attraverso personale, organizzazione e strutture proprie. Solo in caso di necessità ILSPA potrà utilizzare gli uffici messi a disposizione da CAL per effettuare riunioni ed incontri presso e con personale di CAL.

#### **ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI**

4.1 CAL a fronte dell'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 si impegna a versare ad ILSPA il corrispettivo conteggiato sulla base del costo aziendale sostenuto.

4.2 I corrispettivi di cui al precedente articolo 4.1. si intendono comprensivi di qualunque imposta o contributo applicabile nella fattispecie, con la sola esclusione dell'IVA.

4.3 Ai predetti corrispettivi si sommano le spese documentate sostenute da ILSPA per l'esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO - 5. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

5.1 ILSPA effettuerà una rendicontazione delle prestazioni rese in favore di CAL con cadenza semestrale al fine di quantificare il corrispettivo dovuto.

5.2 Le fatture per le prestazioni svolte ed i servizi resi saranno emesse dopo la rendicontazione al termine di ogni semestre.

5.3 Il pagamento sarà effettuato esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla coordinate bancarie indicate in fattura da ILSPA.

#### **ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

Il presente contratto esplica i propri effetti dal 1 gennaio 2014 sino al 31 gennaio 2015, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 10.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Ciascuna delle parti è tenuta a non rivelare a terzi - in qualsivoglia forma - qualunque dato, notizia, informazione o quant'altro concernente l'attività, la gestione o l'organizzazione dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di segretezza sarà per le parti vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali le parti sono venute a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. Le Parti sono responsabili l'una nei confronti dell'altra per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e dei propri collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, la parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

#### **ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE**

8.1 E' fatto assoluto divieto a ILSPA di cedere e/o subappaltare a terzi, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente contratto, senza il preventivo consenso di CAL.

8.2 La violazione di tale obbligo costituirà giusta causa per la risoluzione di diritto del presente contratto in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 che segue.

#### **ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA**

9.1 Le Parti possono risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione scritta all'altra Parte, in presenza di un inadempimento contrattuale dell'altra Parte che costituisca giusta causa conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 9.2.

9.2 E' considerata giusta causa di risoluzione immediata, ai sensi dell'articolo 9.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Sono considerate giuste cause di risoluzione del contratto in particolare il mancato pagamento dei



corrispettivi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni; la mancata e/o ritardata esecuzione dei servizi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

#### **ARTICOLO 10 – RECESSO**

Le parti potranno recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso avrà effetto trascorsi giorni 30 (trenta) dalla data del ricevimento della relativa comunicazione .

#### **ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti nel rispetto del D.Lgs.30.6.2003 n.196 (in materia di protezione dei dati personali) e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamento consistente nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e di tutte le altre operazioni indicate nel citato D.Lgs.196/03. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Contratto e il loro trattamento potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti in cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni ottenute su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

Inoltre, ai sensi del citato D.Lgs.196/03, è diritto sia di ILSPA sia di CAL di ottenere in qualsiasi momento conferma dei propri dati, nonché della logica e della finalità dei trattamenti cui sono sottoposti, nonché dell'aggiornamento, della rettifica o dell'integrazione dei predetti dati.

Le parti potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.



Con la firma del presente Contratto le Parti convengono che quanto indicato nel presente articolo vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto del D.Lgs.196/03.

## **ARTICOLO 12 – CONDIZIONI GENERALI**

### *12.1 Integralità del contratto*

Il presente contratto modifica e sostituisce ogni intesa, contratto o convenzione precedenti, eventualmente esistenti tra le Parti in materia.

### *12.2 Modifiche*

Ogni modifica al presente contratto dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati, di entrambi le Parti.

### *12.3 Comunicazioni*

Ogni comunicazione tra le parti dovrà effettuarsi preferibilmente a mezzo fax o e-mail ed essere indirizzata alle rispettivi sedi legali come indicate in epigrafe o ad altro indirizzo che ciascuna parte abbia preventivamente comunicato all'altra in forma scritta.

### *12.4 Spese*

Il presente contratto è soggetto a registrazione e al pagamento dell'imposta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b, della Tariffa-Parte seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 24, della Tariffa-Parte seconda annessa al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Le eventuali imposte di registro del presente contratto saranno a carico della parte che, col proprio inadempimento, avrà reso necessaria la registrazione.

### *12.4 Redazione congiunta*

Il presente contratto è stato predisposto congiuntamente da ILSPA e da CAL; le condizioni e clausole ivi incluse sono immediatamente vincolanti e efficaci per le parti senza necessitare di specifica approvazione scritta.

## **ARTICOLO 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

13.1 Al presente contratto si applica la legge italiana.

13.2 Qualsiasi controversia riguardante l'esistenza, la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva della corte competente del Foro di Milano.

Milano, **15 DIC 2014**  
Infrastrutture Lombarde S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Ing. Paolo Besozzi)

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Ing. Vincenzo Pozzi)